

Comune di Cassano Spinola (Alessandria)

Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27/11/2009 - Modifica Regolamento Edilizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

1. Di approvare per quanto esplicitato in narrativa le modifiche agli art. 2 e 16 del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20/12/2006, aventi rispettivamente per oggetto "Formazione della Commissione Edilizia" e "Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)" come da prospetto allegato;
2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19/1999 e s.m.i., che la modifica apportata all'art. 16 del Regolamento Edilizio Comunale è conforme al Regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 08/07/2009 n. 267-31038;
3. Di disporre che la presente Deliberazione divenuta esecutiva, venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte affinché la modifica apportata al Regolamento Edilizio Comunale divenga efficace;
4. Di disporre che la presente Deliberazione divenuta esecutiva, venga trasmessa in copia alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della L.R. 19/1999 e s.m.i.

Allegato

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è facoltativa.
2. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico edilizio.
3. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico che la presiede, e da n. 4 membri effettivi e n. 2 supplenti, eletti dalla Giunta Comunale. Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il dipendente comunale Istruttore Amministrativo Cat. C individuato nel provvedimento di nomina della Commissione. Uno dei componenti riveste la carica di vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente. In caso di assenza di entrambi la Presidenza viene assunta dal componente più anziano di età.
4. I membri elettivi, di cui al comma 3, sono scelti dalla Giunta Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
5. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

6. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dalla Giunta Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento dalla nuova Giunta Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

7. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti.

8. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

9. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.

10. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella di ricevimento della lettera di dimissioni

Art.16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

Modifica comma 3

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada".